

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1962

(91^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato » (1777) (D'iniziativa del deputato Troisi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1701, 1702, 1703, 1704
ANGELINI	1702, 1704
BARDELLINI	1703
GENCO, <i>relatore</i>	1701, 1702
IMPERIALE	1702, 1703

« Modifiche alle disposizioni finanziarie della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » (1827) (D'iniziativa dei senatori Amigoni e Oliva) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> 1676, 1681, 1683, 1684, 1685
AMIGONI . . . 1677, 1680, 1681, 1682, 1683, 1685
ANGELINI 1677, 1680
BUIZZA 1680, 1683
DE LUCA 1679, 1680

GENCO	Pag. 1680
RESTAGNO	1683
SACCHETTI	1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1685
SOLARI	1679
SPASARI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1677, 1679, 1680, 1682, 1683, 1684

« Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1838) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1674, 1676, 1685, 1687, 1689, 1690, 1691
AMIGONI	1676, 1689
BUIZZA	1689
DE LUCA	1688
FLORENA, <i>relatore</i>	1686, 1687
GARLATO	1676
RESTAGNO	1676, 1689
ROMANO	1686, 1687, 1688, 1690, 1691
SACCHETTI	1675, 1676, 1689
SPASARI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 1674, 1675, 1676, 1685, 1689	

« Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zo-

ne radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo» (1840) (*D'iniziativa dei deputati Gioia ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); e «Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo» (1841) (*D'iniziativa dei deputati Gioia ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	Pag. 1693,	1696
FLORENA, relatore		1693
SACCHETTI		1696

RICHIESTA DI INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1777:

PRESIDENTE	1691,	1692,	1693
ANGELINI	1691,		1692
FLORENA			1693
GENCO	1691,		1692
IMPERIALE			1692
SACCHETTI			1691

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Angelini Armando, Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, Florèna, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Imperiale, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Solari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Gombi è sostituito dal senatore De Luca Luca.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per i lavori pubblici Spasari.

A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1838) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'attuazione dei

piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur manifestando il suo apprezzamento per il merito del disegno di legge, deve peraltro esprimere delle perplessità in merito alle fonti di copertura indicate dall'articolo 6 del provvedimento.

La Commissione, ad ogni modo, non si dichiara contraria all'ulteriore corso del provvedimento, subordinatamente peraltro ad esplicite dichiarazioni, che potranno essere fatte in sede di Commissione di merito dal rappresentante del Ministero del tesoro, circa la validità della copertura indicata ».

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei far presente alla Commissione che al secondo e al terzo punto dell'ordine del giorno in esame sono iscritti, rispettivamente, il disegno di legge numero 1840: « Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo », e quello numero 1841: « Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo ».

Poichè questi due provvedimenti sono in qualche modo collegati a quello ora in discussione, proporrei che venissero esaminati insieme a questo, in modo che, o i tre provvedimenti siano tutti approvati oppure, se sorgessero difficoltà per uno di essi, siano rinviati in blocco.

P R E S I D E N T E . A titolo orientativo, informo la Commissione che, circa il disegno di legge numero 1840, la 5^a Commissione si è così espressa:

« La Commissione finanze e tesoro deve osservare che, relativamente all'esercizio 1961-1962, il provvedimento comporta: a) una spe-

sa di 850 milioni per aumento dotazione della Cassa per il Mezzogiorno; *b*) importo dell'annualità dei contributi all'Istituto case popolari da definire in relazione agli impegni che il Ministero dei lavori pubblici assumerà nel limite di 200 milioni.

La copertura è assicurata da uno storno di 350 milioni dallo stanziamento di 10 miliardi previsto dalla legge n. 622 del 1959 e per il resto con utilizzo di una quota dei 66 miliardi che si prevede di maggiore entrata dalle addizionali sulle imposte dirette.

Lo storno sarà effettuato dall'apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in parte a favore di altro capitolo dello stesso bilancio (per la prima annualità dei contributi) ed in parte dell'apposito capitolo del Ministero del tesoro (titolo II-cat. 1^o) che reca gli importi da erogare alla Cassa per il Mezzogiorno (capp. 429 30 per l'esercizio 1961-62).

Quanto alle quote da prelevare dalle maggiori entrate per l'addizionale sulle imposte dirette, sarebbe da constatare se vi è capienza nei 66 miliardi annui presunti. Avendo peraltro il Governo, alla Camera, consentito di indicare tale fonte di copertura, è da ritenere che capienza vi sia, per cui non sorge perplessità sulla regolarità della copertura.

Per gli esercizi futuri sono indicati i bilanci a cui deve far carico la spesa e i mezzi di copertura sono assicurati dalla maggiore entrata a titolo continuativo assicurata dalle addizionali.

La Commissione finanze e tesoro esprime pertanto parere favorevole ».

Sul disegno di legge numero 1841, la 5^a Commissione ha dichiarato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

La questione, pertanto, si presenta in questi termini: sono all'ordine del giorno tre provvedimenti che si dicono collegati, e solo sul disegno di legge numero 1838 la Commissione finanze e tesoro ha sollevato alcune obiezioni poichè, pur dichiarando di non essere contraria al provvedimento, ha subordinato il suo consenso « ad esplicite dichiarazioni che potranno essere fatte in sede di Commissione di merito dal rappresentante

del Ministero del tesoro circa la validità della copertura indicata ».

A questo punto, desidererei sapere che cosa il Governo possa dire circa tale copertura.

S P A S A R I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Allo stato, non dispongo di elementi che mi consentano di fare una dichiarazione.

S A C C H E T T I. Secondo me, il parere espresso dalla 5^a Commissione è, mi si consenta l'espressione, un po' strano, perchè richiede una dichiarazione esplicita dal Governo quando tale dichiarazione è già implicitamente contenuta nel provvedimento stesso che è d'iniziativa governativa e che è stato già approvato dalla Camera.

Nell'articolo 6 del disegno in esame c'è l'indicazione diretta delle fonti di finanziamento per la sua attuazione e, pertanto, su questo punto, quale altra dichiarazione si vorrebbe avere?

La richiesta della Commissione finanze e tesoro sarebbe forse stata giustificata se si fosse trattato, degli altri due provvedimenti all'ordine del giorno, i quali riguardano Palermo, che sono d'iniziativa parlamentare; ma mi pare, in verità, strana riferita al disegno di legge governativo.

Da parte nostra, non abbiamo alcuna difficoltà a procedere nell'esame del provvedimento in discussione a patto che anche i disegni di legge numero 1840 e 1841 vengano approvati.

Se invece sorgessero perplessità tali da indurci a sospendere l'esame di uno dei tre provvedimenti mandando avanti gli altri, allora sollevaremmo serie obiezioni perchè riteniamo che tutti e tre i disegni di legge debbano essere approvati così come pervenuti dalla Camera.

S P A S A R I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono dello stesso parere; o i tre progetti saranno varati nel testo approvato dalla Camera oppure non se ne approverà nessuno.

A M I G O N I . La richiesta al Tesoro di una conferma circa la validità della copertura del disegno di legge numero 1838 è superflua, perchè su questo provvedimento c'è il concerto dello stesso Ministro del tesoro.

R E S T A G N O . Sarei anch'io favorevole all'approvazione di tutti e tre i disegni di legge anche se, per quello numero 1838, mi permetto far presente all'onorevole Sottosegretario che alla Camera era stato presentato un emendamento tendente ad includervi altre due località danneggiate dai terremoti del 1908 e 1915: Avezzano e Sora.

Io stesso ho presentato al Ministero una istanza in tal senso e, pur essendo favorevole all'approvazione del progetto in esame, desidererei far presente che anche il problema sollevato alla Camera merita di essere considerato.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Le località indicate dal senatore Restagno potranno essere incluse in altro provvedimento ma, allo stato attuale, non possono essere inserite in questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Per la correttezza della procedura, in seguito al parere espresso dalla 5^a Commissione sul disegno di legge n. 1838, sarebbe opportuno che, su tale questione, il Sottosegretario di Stato Spasari interpellasse nuovamente quella Commissione.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo su questa proposta.

S A C C H E T T I . Ho riletto l'articolo 6 del provvedimento ed insisto per la sua immediata discussione.

G A R L A T O . Effettivamente, in questo caso, la 5^a Commissione non ha assolto il compito che le compete demandandolo a noi, perchè è chiaro che l'accertamento finanziario spetta solo a quella Commissione.

P R E S I D E N T E . Possiamo sospendere momentaneamente la discussione del provvedimento per dar modo all'onorevole Sottosegretario e al senatore Florena di parlare con il senatore Spagnolli, estensore del parere della 5^a Commissione, ed avere, quindi, da lui degli schiarimenti.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni e Oliva: « Modifiche alle disposizioni finanziarie della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » (1827)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni e Oliva: « Modifiche alle disposizioni finanziarie della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

I senatori Amigoni e Oliva hanno presentato il disegno di legge in esame, nei cui confronti è pervenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro. Tale provvedimento tende ad apportare delle modifiche alla legge n. 59, dello scorso anno, il cui *iter* è stato lungo e faticoso, per i numerosi emendamenti che vi si sono apportati e che hanno radicalmente modificato l'aspetto della legge. Già allora fummo tutti d'accordo nel senso che in futuro si sarebbero dovute apportare quelle modifiche che, in base all'esperienza, si fossero dimostrate necessarie.

Precisazioni potranno essere fornite, articolo per articolo, dal senatore Amigoni, che è uno degli autorevoli presentatori del disegno di legge. Si è ritenuto di apportare con urgenza tali modificazioni, soprattutto per rendere gli articoli della legge n. 59 più fun-

zionali rispetto all'utilizzazione dei mezzi a disposizione dell'Azienda. Vorrei, a questo punto ringraziare il senatore Amigoni per l'impegno dimostrato nel presentare il provvedimento in esame. È molto utile, del resto, che i presentatori siano stati due: il senatore Oliva per la parte finanziaria e il senatore Amigoni per la parte tecnica. Tutti i problemi, poi, sono stati esaminati in collaborazione con il Ministero dei lavori pubblici.

Il provvedimento in esame rappresenta il frutto dell'esperienza della prima applicazione della legge 7 febbraio 1961 e costituisce un progresso notevole, anche se non è escluso che, in seguito ad esperienze successive, si rendano necessarie ulteriori modificazioni.

Con l'articolo 1 si è ritenuto di aumentare l'aliquota dal 2 per cento dell'introito complessivo al 2,2 per cento, calcolando che un incremento annuo del 10 per cento nel gettito si avrà sicuramente anche in futuro. Personalmente, ritengo che questo 2,2 per cento rappresenti un limite abbastanza prudente.

S P A S A R I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è pienamente favorevole a tale modificazione.

S A C C H E T T I Vorrei sapere la ragione per la quale all'articolo 2 si stabilisce che una quota del contributo annuo sarà devoluta al Ministero dei lavori pubblici.

A N G E L I N I. Desidererei sapere quale è, in sostanza, la ragione di tale aumento.

A M I G O N I. Rispondo innanzitutto alla domanda rivolta dal senatore Sacchetti. Con la legge 7 febbraio 1961, n. 59, abbiamo attribuito all'A.N.A.S. la competenza su tutta la viabilità italiana: autostrade, strade statali, strade provinciali, strade comunali e strade vicinali. L'articolo 2 di tale legge stabilisce che, con separato provvedimento legislativo, si procederà alla riorganizzazione degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e alla fissazione delle modalità per il trasferimento delle funzioni, ed eventualmente dei funzionari, per la gestione dei fondi e

l'esercizio, da parte della Azienda, dei compiti spettanti al Ministero suddetto. Questa disposizione è stata determinata dal fatto che, mentre stavamo approvando lo ultimo articolo della legge, il Ministro Zaccagnini ha fatto giustamente rilevare che in 15 giorni non era possibile operare il passaggio delle competenze dal Ministero dei lavori pubblici all'A.N.A.S. L'osservazione del Ministro è stata ritenuta da noi accettabile, e, di conseguenza, abbiamo aderito alla definitiva formulazione dell'articolo 2. Con un ordine del giorno, poi, si era invitato l'onorevole Ministro dei lavori pubblici a far sì che i mezzi che si rendessero disponibili in base al disposto dell'articolo 26, punto a), venissero impiegati anche per la corresponsione di contributi agli Enti per il miglioramento della viabilità minore. Ora, dal momento che fino a quando non sarà avvenuto il passaggio delle mansioni dal Ministero dei lavori pubblici all'A.N.A.S., i fondi non potranno essere utilizzati, non avendo tale ente competenza per impegnarli, si è pensato di devolverli, in via provvisoria, al Ministero dei lavori pubblici, affinché provveda alla viabilità minore. In tal modo, si evita di mantenere tali fondi inutilizzati presso l'A.N.A.S., che non ha possibilità di impiegarli.

Per quanto riguarda la quota del 2,2 per cento, vorrei innanzitutto far rilevare che non si tratta di una cifra irrilevante. Bisogna tenere presente che nel 1961-62 siamo passati, nei confronti dello stanziamento previsto nel progetto del bilancio, da 28 a 48 miliardi ed oggi, con ulteriori stanziamenti, siamo arrivati a circa 65 miliardi. D'altra parte, non è neanche il caso di esagerare e quindi abbiamo previsto l'aumento in questione, che è confortato da una lunga serie di esperienze nei diversi esercizi. L'aumento del gettito dei contributi in base ai quali si determina questo aumento è circa del 15 per cento e, di conseguenza, il 2,2 rappresenta un limite un po' più basso di quello che effettivamente dovrebbe essere. Durante gli ultimi esercizi, infatti, l'incremento è stato sempre del 10 per cento, ad eccezione dell'esercizio 1960-61, nel quale l'incremento è stato del 7,50 per cento, a causa del

le modifiche delle imposizioni sulla benzina. Nell'esercizio in corso, per il primo semestre, l'incremento è stato del 18 per cento, mentre in quello precedente era stato del 13 per cento. Comunque, in tutti gli esercizi precedenti abbiamo sempre avuto un aumento superiore al 10 per cento. I mezzi, pertanto, si sono sempre dimostrati sufficienti, ma non è il caso di esagerare per non dare alla A.N.A.S. contributi eccedenti il reale fabbisogno.

S A C C H E T T I. Dalla relazione fat-
taci dall'onorevole Presidente e dagli schiarimenti forniti dal senatore Amigoni, emerge un'osservazione di carattere generale in riferimento alla legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Durante la discussione di questa legge ci si rese conto che il passaggio di alcuni servizi e direzioni dal Ministero dei lavori pubblici all'A.N.A.S. avrebbe richiesto un certo periodo di tempo per permettere al Ministero e all'Azienda di organizzarsi.

È però trascorso un anno da quando è stata approvata la legge n. 59 ed ancora non è stato presentato il provvedimento che dovrebbe fissare le modalità per il trasferimento delle funzioni all'A.N.A.S. e per lo esercizio da parte dell'Azienda dei compiti già affidati al Ministero.

Questo provvedimento, dunque, il Governo non l'ha ancora predisposto ed ora ci troviamo di fronte alla necessità, che condividiamo, di utilizzare parte dei finanziamenti destinati alla viabilità minore. Evidentemente siamo di fronte ad una specie di ripensamento, da parte del Ministero dei lavori pubblici, a proposito delle funzioni in materia di viabilità minore.

Dico così perchè, ad un anno dall'approvazione della legge 7 febbraio 1961, n. 59, si tende a stabilire che, a tempo indeterminato, il Ministero dei lavori pubblici di sponga delle somme destinate alle necessità degli enti locali che hanno competenza per la viabilità minore.

Si tratta di una questione di principio!

Si dirà: siamo di fronte ad un caso di necessità ed è meglio regolarci così; ma non vorrei che in futuro ci trovassimo di fronte, non tanto alla necessità di ripartire i contri-

buti tra A.N.A.S. e Ministero, quanto a quelli di rivedere la legge dell'Azienda.

A questo punto, pertanto, occorre una esplicita presa di posizione da parte del Governo: intende, il Ministero dei lavori pubblici, marciare sulla strada stabilita un anno fa con la legge numero 59, oppure sono in sorte difficoltà tecnico amministrative, o politiche, per cui le attribuzioni dell'A.N.A.S. in materia di viabilità minore dovranno essere rivedute?

Perchè dopo un anno non si è ancora applicato l'articolo 2 della legge numero 59? Con quale previsione?

A questi interrogativi, onorevole Sottosegretario, desideriamo una chiara risposta.

A parte queste considerazioni, rimane il fatto che l'approvazione di questo provvedimento s'impone per dare corso alla realizzazione dei programmi sulla viabilità minore, poichè le somme destinate a questo scopo dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126, coprono circa il 50 per cento del programma di provincializzazione delle strade.

È possibile sapere, onorevole Sottosegretario, poichè si torna a parlare della legge n. 126 e si stabilisce di dare al Ministero dei lavori pubblici la disponibilità finanziaria nel settore della viabilità minore, come i relativi programmi siano stati preparati e, in particolare, quale percentuale delle opere richieste dalle provincie sia stata accolta e quale respinta?

Con i 180 miliardi previsti dalla legge numero 126, a quanto mi risulta, credo che non si sia coperta un'area percentuale generale, ma solo alcune provincie avranno visto approvato e finanziato il programma proposto.

Si può allora sapere quale criterio è stato seguito nell'assegnazione delle somme disponibili?

La verità è che con i 180 miliardi previsti dalla legge n. 126 molti lavori sono già in corso di attuazione e, pertanto, gli altri 180 miliardi circa recati da questo provvedimento dovranno essere distribuiti in modo che le provincie finora sacrificate o le Amministrazioni che non hanno ancora visti approvati i loro programmi, siano finalmente aiutate.

In alcune provincie si fa ricadere la colpa dei pochi finanziamenti ricevuti sull'Amministrazione, ma questo non è vero, perchè il Ministero dei lavori pubblici, quando si è trovato a destinare i 180 miliardi disponibili, ha finanziato, in qualche provincia, tutto il programma dei lavori ed in altre solo il 20 per cento.

Ritengo che abbiamo il dovere di sapere se è stata fatta un'equa distribuzione dei fondi a disposizione o, se, invece, si siano verificati favoritismi che assolutamente non si dovrebbero verificare.

Avere un quadro completo della situazione — lo chiedo formalmente al Ministro dei lavori pubblici — servirà a tranquillizzare noi stessi di fronte alle Amministrazioni provinciali e comunali e a dare un giudizio sereno sulle lamentele che ci sono pervenute e che non sappiamo se rispondano interamente a verità.

D E L U C A . Desidero riprendere molto brevemente la questione di fondo sollevata dal senatore Sacchetti.

Ci troviamo di fronte a questa situazione; il Governo ha presentato al Parlamento un provvedimento, che è stato approvato, per mezzo del quale sono state attribuite alla A.N.A.S. le competenze su tutti i tipi di strade ed i fondi necessari per assolvere questo compito. Presentando quel disegno di legge, l'Esecutivo avrà certamente fatto i suoi calcoli circa le nuove funzioni dell'A.N.A.S., che sono state raddoppiate; per questo non mi rendo conto dell'opportunità del presente disegno con il quale mi pare che si faccia macchina indietro.

Sembra, infatti, che l'Esecutivo si sia accorto che l'Azienda non è, almeno attualmente, nelle condizioni di poter affrontare tutta la mole del lavoro assegnatole e per questo ha predisposto un provvedimento che, pur avendo l'apparenza della provvisorietà, rischia di diventare definitivo.

Tutto ciò, onorevoli senatori, non mi pare serio: si tratta di modificare una legge approvata non dieci o venti anni fa, ma pochi mesi addietro e per questo vorrei pregare tutta la Commissione, se fosse possibile, di rinviare la discussione del provvedimento.

affinchè possiamo renderci meglio conto della situazione.

S O L A R I . Non so chi abbia suggerito ai senatori Amigoni e Oliva il presente disegno di legge, ma penso sia stato il Governo.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo ha un suo progetto in preparazione.

S O L A R I . Mi chiedo, inoltre, perchè il Governo ritardi tanto ad applicare l'articolo 2 della legge n. 59; mi pare che non si tratti di disposizioni complicate, ci saranno interessi burocratici da smuovere, ma se non è possibile far questo in quindici giorni, bisognerebbe riuscirci in un anno!

Nel momento attuale ci troviamo nella necessità di approvare il provvedimento al nostro esame; ma mentre sull'articolo 1 siamo d'accordo, per il resto quale rischio corriamo rinviando ogni decisione?

Quando si dice che si sta preparando un disegno di legge governativo si dice la verità o no?

Abbiamo dato all'A.N.A.S. disponibilità finanziarie in quanto l'abbiamo voluta autonoma, e su questo punto tutti siamo stati d'accordo; oggi, invece, avviene che, pur avendo questa disponibilità, l'Azienda non se ne può servire perchè non ha tutta la viabilità nelle sue mani.

Non è giusto attribuire al Ministero dei lavori pubblici la quota del contributo annuo dovuto all'A.N.A.S. per l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali, e per questo sarei del parere di modificare l'articolo 2 del provvedimento dicendo che, in deroga all'articolo 2 della legge n. 59, si autorizza il Governo a disciplinare, con provvedimento delegato, il passaggio della viabilità locale all'A.N.A.S.

Mi pare che una delega all'Esecutivo, in questo caso, sia giustificata, altrimenti, anche se diciamo che il presente provvedimento è provvisorio, corriamo il rischio che esso divenga definitivo.

Questo è ciò che mi preoccupa e desidererei sapere cosa pensa il Governo in proposito.

B U I Z Z A . So di una provincia che ha presentato un programma di provincializzazione di strade comunali, chiedendo un contributo di 7 miliardi e mezzo, ed ottenendo soltanto il 50 per cento. Tutto ciò è giustificato, innanzitutto, dal fatto che il contributo non può essere superiore allo 80 per cento ed inoltre dal fatto che non tutte le strade possono essere sistemate durante un esercizio. Infatti, nella provincia alla quale accennavo, i lavori sono ancora in via di programmazione e non sono stati ancora iniziati. I contributi dovranno essere erogati gradualmente, man mano che procedono i lavori, poichè bisogna tenere presente che le migliaia di chilometri di strade comunali che sono diventate provinciali non potranno essere sistemate nè in due, nè in tre anni, ma in un periodo molto maggiore. È, pertanto, del tutto logico che il contributo dello Stato sia ripartito in vari esercizi.

A N G E L I N I . La prima parte dell'articolo 2 parla dell'attesa della emanazione di un provvedimento legislativo. Ora, a mio avviso, dovrebbe essere stabilito un termine, poichè, altrimenti, l'attesa potrebbe consistere in un giorno come in dieci anni. Ritengo sia anche interesse del Governo chiarire questo punto per tranquillizzarci sull'effettiva emanazione del provvedimento.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. -Vi posso assicurare nella maniera più esplicita che il provvedimento al quale si è accennato è in corso di presentazione. È vero che è già trascorso un anno, ma la questione presentava varie difficoltà. Comunque, siamo finalmente riusciti a concordare il testo di un disegno di legge che sta per essere presentato al Parlamento. Nell'attesa della discussione di questo provvedimento, che forse si protrarrà per lungo tempo a causa delle complicazioni politiche che sopravverranno alla fine del mese, il Governo è disposto ad aderire al disegno di legge in esame, che tende ad accelerare i tempi.

Riguardo alla richiesta del senatore Sacchetti, dichiaro di non avere alcuna difficoltà a rendere nota la ripartizione avvenuta

in base alla legge n. 126, ma, naturalmente, non lo posso fare in questo momento. Vorrei, anzi, far presente che ritengo necessaria questa collaborazione tra Governo e Parlamento e che mi affretterò a far pervenire a tutti i componenti della Commissione i dati richiesti. (*Interruzioni*).

Il senatore Amigoni dice che sta per pubblicare questi dati in una rivista

A M I G O N I . Pensavo di fare un resoconto di quanto è stato fatto per la provincializzazione, sulla « Rivista delle Province », che ha già pubblicato parecchi dati, i quali, oggi, potrebbero essere opportunamente aggiornati in base ai dati del Ministero.

G E N C O . Ringrazio il Sottosegretario per tutte le notizie che ci fornirà, e vorrei pregarlo di renderci noto il numero di chilometri che, dal giorno dell'approvazione della legge, è stato assunto dall'A.N.A.S., poichè accade che molte delle strade che dovranno essere assunte dall'A.N.A.S. sono mantenute molto debolmente dalle provincie e vanno in rovina.

S A C C H E T T I . Vorremmo anche sapere come le somme rese disponibili dalla legge n. 126 sono state ripartite tra le provincie. Vi sono due momenti; il primo riguardante la programmazione, il secondo riguardante la parte finanziata e la parte che rimane ancora da finanziare.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La Commissione sarà informata su tutta la materia riguardante la legge n. 126.

D E L U C A . Vorrei avere chiara la situazione di ogni singola provincia, per sapere se vi è una carenza da parte di qualche Amministrazione provinciale.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi sono delle Amministrazioni che non rispondono, malgrado siano stati convocati a Roma i loro presidenti!

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il terzo comma della lettera *a*) dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così modificato:

« Per gli esercizi successivi al 1961-62 il contributo non sarà inferiore, per ciascun esercizio, a quello dell'esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza ».

(È approvato).

Art. 2.

In attesa della emanazione del provvedimento legislativo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, una quota del contributo annuo dovuto dal Tesoro dello Stato all'Azienda nazionale autonoma delle strade ai sensi dell'articolo 26 lettera *a*) della legge predetta, modificato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nella misura del:

dieci per cento per l'esercizio 1962-63:

quindici per cento per l'esercizio 1963-1964;

venti per cento per ciascuno degli esercizi successivi,

sarà invece devoluta al Ministero dei lavori pubblici per la concessione di contributi alle Province, ai Comuni, o loro consorzi, per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonchè di strade già classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

La residua quota del contributo del Tesoro dello Stato di cui al citato articolo 26 lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuerà ad essere iscritta nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade: e, dopo la copertura delle spese di carattere generale e di quelle relative alle manutenzione ordinaria delle strade statali, sarà impiegata per l'ammodernamento delle strade in corso di statizzazione in base alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonchè delle strade già statali, per la costruzione di nuove strade statali e per la esecuzione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale.

È evidente che durante l'applicazione della legge ci siamo incontrati in procedure che rallentavano l'esecuzione del provvedimento.

S A C C H E T T I. Vorrei sapere quali sono stati gli inconvenienti che si sono verificati.

A M I G O N I. Innanzitutto era indispensabile fissare la quota dei contributi e, quindi, dei lavori che dovranno essere eseguiti sulle strade statali e su quelle della viabilità minore. Si è provveduto, pertanto, ad una maggiorazione della percentuale, attraverso la quale sarà possibile giungere ad una più sollecita soluzione del problema sollevato dal senatore Genco. Per quanto, poi, si riferisce alla devoluzione di questo contributo, abbiamo specificato che si tratta di una concessione di contributi alle provincie, ai comuni, o loro consorzi, per tutte le strade non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali. Abbiamo, inoltre, ritenuto opportuno immettere in questo articolo il contenuto di un ordine del giorno presentato da alcuni senatori durante la discussione della legge sull'A.N.A.S., riguardo all'impiego di questi fondi. Un ordine del giorno analogo è stato presentato anche durante la discussione alla Camera dei deputati, ma il nostro è più preciso. Abbiamo ritenuto necessaria l'immissione di

questo ordine del giorno nel provvedimento attuale, poichè, altrimenti, i fondi avrebbero potuto essere impiegati in qualsiasi forma.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se l'onorevole relatore è d'accordo, proporrei di aggiungere, all'ultimo capoverso del primo comma dell'articolo 2 dopo le parole « sarà devoluta al Ministero dei lavori pubblici... » la frase « per gli interventi a favore della viabilità ordinaria ai sensi delle leggi vigenti ».

A M I G O N I . Sarei del parere di non accogliere questo emendamento aggiuntivo, perchè in tal modo si darebbe vigore a disposizioni di vecchie leggi che, secondo me, non hanno più ragion d'essere.

Per esempio, secondo vecchie disposizioni, il contributo dello Stato è fissato nel 40 per cento, ma questo limite viene superato con il presente provvedimento che prevede un contributo dell'80 per cento.

C'è, però, un caso per il quale l'emendamento dell'onorevole Spasari sarebbe fondato. Vi sono alcune opere, nelle zone depresse, che sono assunte a totale carico dello Stato, e questo può apparire giusto, anche se ritengo che, attraverso la costituzione di consorzi (per lo meno in alcune aree del centro-nord) le varie Amministrazioni possano sopportare oneri del 20 per cento.

Non vorrei tuttavia che, con la concessione di contributi al cento per cento, si facesse opere non del tutto indispensabili e che qualche ente che può addossarsi una parte delle spese, non lo facesse nella misura dovuta.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per mezzo dell'emendamento da me presentato si dà la facoltà al Ministero di intervenire nelle zone depresse dell'Italia meridionale e centro-setentrionale.

Avviene continuamente che vengano richieste, in quelle aree, opere che non sappiamo come realizzare.

A M I G O N I . In via pratica, con la legge 12 febbraio 1958, n. 126, molto più ampia delle precedenti, si stabiliva un contributo a favore delle Amministrazioni provinciali nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta necessaria, e con questo provvedimento si portano fino al limite dell'80 per cento i contributi, che variano ora dal 20 al 50 per cento, dovuti alle provincie, ai comuni e loro consorzi per l'ammmodernamento e la costruzione di strade destinate a rimanere comunali o che, già provinciali prima dell'entrata in vigore della legge n. 126, siano state escluse dal piano per la statizzazione.

Non vorrei che, largheggiando troppo, si scombinasse tutto; le somme previste sono sufficienti, ma devono essere spese oculatamente se vogliamo che bastino.

Inoltre, si sta preparando un piano per le zone depresse del centro-nord, che prevede la spesa di 350 miliardi, e per l'Italia meridionale si rinnoveranno le disposizioni della Cassa per il Mezzogiorno.

S A C C H E T T I . Il Ministero propone di inserire, nell'articolo 2, una disposizione che permetta di dare anche il cento per cento del contributo per realizzare strade che le Amministrazioni comunali e provinciali non potrebbero fare.

Rimane ora da vedere se sia opportuno introdurre questo principio attraverso lo emendamento presentato dall'onorevole Sottosegretario, o per mezzo di un altro disegno di legge, oppure se sia meglio insistere presso il Tesoro affinché siano concessi maggiori fondi in modo da rendere operanti provvedimenti opportunamente predisposti dal Ministro.

Pertanto il *no*, sia pure timido, alla proposta dell'onorevole Spasari non vuol dire *no* alla sostanza, ma ad una politica che tende ad avere poco nelle mani e a manovrare in un'area sempre più vasta, il che non risolve i problemi ma li rinvia.

Il nostro suggerimento, concludendo, e quello di predisporre un provvedimento a parte che permetta di intervenire concretamente per realizzare un intervento statale che arricchisca la viabilità ordinaria nelle zone più povere del Paese.

Nelle montagne, ad esempio, avviene che, pur se si sono realizzate strade per mezzo dei cantieri scuola e di altri contributi, le Amministrazioni non sono più in grado di mantenerle per mancanza di mezzi: così tali strade sono diventate impraticabili.

Giorni addietro mi trovavo nell'Appennino emiliano e il sindaco di un paese mi diceva di non sapere più cosa fare perchè su certe nuove strade si camminava peggio di prima a causa delle buche che, per mancanza di fondi, non potevano essere riempite di ghiaia. Mi disse anche di aver chiesto le somme occorrenti per due volte, con i bilanci, ma l'integrazione dei fondi era stata respinta in tutte e due le occasioni.

Casi come questo sono frequentissimi, e proprio in relazione ad essi, per parte nostra, respingendo l'emendamento proposto dal senatore Spasari, nel timore di vedere troppo allargata l'area di intervento, vorremmo che, per mezzo di un ordine del giorno, si facesse carico al Governo di presentare un provvedimento per ottenere una disponibilità finanziaria tale da consentire le opere volute dallo stesso Ministro dei lavori pubblici.

Non accetto, inoltre, la considerazione fatta dal senatore Amigoni che, in ogni caso concedendo il cento per cento di aiuti ad alcune zone, si correrebbe il rischio di veder realizzate opere non necessarie; obiettivamente, non posso accettare questa tesi perchè le Amministrazioni comunali possono progettare tutte le strade che vogliono, ma devono provarne l'utilità.

Sappiamo, del resto, che molte Amministrazioni devono far fronte a esigenze pesanti, senza averne la possibilità, e credo che da un consorzio di comuni poveri che mettono insieme la loro miseria, non possa venir fuori una ricchezza.

B U I Z Z A . Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Spasari, se si intende applicarlo come lo stesso presentatore ha detto; altrimenti insisto perchè si faccia un voto affinché siano integrate la legge Tupini e quella della « Cassetta », che aspettano da anni.

R E S T A G N O . Sono dell'avviso che il problema sulla viabilità minore sia angosciante, poichè non è mai stato seriamente affrontato. Se, quando percorriamo tutte le zone d'Italia, sia al Nord che al Sud, abbandoniamo la strada nazionale e ci inoltriamo verso i casolari, ci troviamo di fronte a spettacoli che ci preoccupano e ci fanno star male. Ritengo, pertanto, che tale problema debba essere seriamente affrontato con una legge organica, che, attualmente, non esiste.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Con l'emendamento presentato il Governo non ha l'intenzione di evitare una legge organica, attraverso la quale il problema deve essere risolto, ma cerca di dare, provvisoriamente, al Ministero dei lavori pubblici la possibilità di intervenire in determinati casi. I paesi di montagna che hanno bisogno di viabilità risolvono il problema attraverso i cantieri di lavoro, con i quali si costruiscono delle strade che, poi, non possono essere mantenute. In tal modo, una quantità di denaro viene sprecata, servendo soltanto ad alleviare la disoccupazione al momento della costruzione della opera, che poi va in rovina. Pertanto, attraverso l'emendamento proposto, si cercano di soddisfare, in attesa del provvedimento di carattere generale, le innumerevoli, urgentissime richieste che ci pervengono.

A M I G O N I . Vorrei pregare il Governo di non insistere sul suo emendamento.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo insiste sull'emendamento proposto e chiede che sia messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal Governo all'articolo 2, del quale è stata già data lettura.

(Non è approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Amigoni, Sacchetti, De Luca, Restagno, Imperiale e Solari il seguen-

te ordine del giorno, che si riferisce all'articolo in esame:

« La 7^a Commissione, considerato che le leggi in vigore sulla viabilità ordinaria a totale carico dello Stato spesso non operano per la carenza di fondi, invita il Governo a predisporre, con adeguati provvedimenti, i fondi necessari per garantire lo sviluppo della viabilità minore nelle zone depresse ».

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.
(È approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, le quote rispettivamente loro spettanti ai sensi dell'articolo precedente sul contributo del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 26 lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificato come all'articolo 1 della presente legge.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

È noto che i lavori di progettazione richiedono molto tempo, ma poi si possono eseguire rapidamente: di conseguenza, con l'articolo in esame si stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. hanno la facoltà di assumere impegni anticipati sopra un massimo di quattro esercizi successivi in relazione ai prevedibili pagamenti.

Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro il limite degli stanziamenti previsti dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge, è autorizzato a concedere alle Provincie, ai Comuni o loro consorzi, un contributo sino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione delle strade indicate nel comma medesimo. Nella determinazione della misura percentuale dei singoli contributi si terrà conto delle condizioni di bilancio delle Amministrazioni interessate.

La concessione dei contributi di cui sopra comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere relative a tutti gli effetti di legge.

(È approvato).

Art. 5.

I contributi posti a carico del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-1969 in forza dell'articolo 26 lettera *b*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono devoluti al Ministero dei lavori pubblici in aggiunta agli stanziamenti già previsti con l'articolo 18, comma terzo, della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il Ministro dei lavori pubblici, nel limite delle lire 176 miliardi, corrispondenti alla somma dei contributi di cui al precedente comma, è autorizzato a concedere alle amministrazioni provinciali ulteriori contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'ammodernamento) delle strade che saranno classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge 12 febbraio 1958, numero 126, per la cui sistemazione non sia stato o non sia possibile concedere contributi sugli stanziamenti disposti con l'articolo 18 della legge medesima e con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente « interventi in favore dell'economia nazionale ».

Nell'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici con il presente articolo saranno osservate le norme ed i criteri stabiliti con gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 12 febbraio 1958, n. 126. In particolare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici predisporrà un piano indicativo di riparto dei contributi di cui al secondo comma del presente articolo ad integrazione e completamento di quello predisposto in base all'articolo 21 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, con riferimento agli stanziamenti previsti per i quattro esercizi dal 1965-66 al 1968-69.

A M I G O N I . Con l'articolo 5 si è introdotta una variazione che ha la sua importanza. La legge n. 126 stabiliva che il contributo era devoluto a favore della sistemazione delle strade provincializzate. Nell'attuale formulazione sono state aggiunte, tra parentesi, le parole « ivi compresa la rettifica e l'ammodernamento ». Con questo articolo si propone, inoltre di attribuire in gestione al Ministero dei lavori pubblici i contributi che la legge n. 59 attribuiva all'A.N.A.S.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Dopo l'articolo 5 il senatore Amigoni propone di inserire un nuovo articolo, che prenderà il numero 6, del seguente tenore:

« Le quote di cui al primo comma dell'articolo 2 saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

S A C C H E T T I . Vorrei far presente che, respinto l'emendamento presentato dal

Governo, siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, poichè riteniamo giusto che la viabilità minore sia considerata, e che le Amministrazioni comunali e provinciali siano messe in condizioni di poter cooperare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Ripresa della discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1838) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1838.

So che poco fa il Sottosegretario di Stato Spasari ha avuto — unitamente al Sottosegretario Pecoraro ed al relatore Florena — un colloquio con il senatore Spagnoli, Vice Presidente della Commissione finanze e tesoro. Invito il Sottosegretario di Stato Spasari a riferirci le conclusioni di tale colloquio.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il senatore Spagnoli ha tenuto fermo il suo parere. Tuttavia, come è stato già rilevato in precedenza, il disegno di legge è stato presentato con il concerto del Ministro del tesoro e pertanto il Ministero stesso non può che ritenere valida la copertura indicata.

P R E S I D E N T E . È bene notare che non solo il disegno di legge è stato presentato con il concerto del Ministro del tesoro, ma che, davanti alla competente Commissione della Camera dei deputati, che ha modificato il disegno di legge, il rappresentante del Governo non ha sollevato alcuna obiezione sull'aspetto finanziario del disegno stesso.

Ritengo pertanto che, superata la questione che ci aveva lasciati perplessi, possiamo

senz'altro procedere, se non vi sono osservazioni in contrario, nella discussione del provvedimento. (*Approvazioni*).

F L O R E N A , *relatore*. Onorevoli senatori il disegno di legge n. 1838, già approvato dalla Camera dei deputati si propone di rendere possibile l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, piani ancora non realizzati.

In base alla legge 11 dicembre 1952, numero 2467, fu fissata la scadenza massima del 15 aprile 1961 per l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei detti piani regolatori e con successivi decreti furono fissati al 15 aprile 1961 i termini per l'attuazione dei piano regolatori delle città di Palmi, Messina e Reggio Calabria. Per il completamento dei detti lavori furono predisposti dei programmi dal Ministero dei lavori pubblici da realizzare con la spesa autorizzata dall'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, numero 622.

I termini dei lavori programmati sono però successivi al 15 aprile 1961 e quindi è necessario prorogare questi termini del tempo indispensabile perchè si possa dare corso ai lavori secondo i programmi.

Lo stesso disegno di legge però si propone di realizzare altre due finalità importantissime e cioè:

1) stabilire e fornire i mezzi finanziari per il completamento delle opere pubbliche programmate per l'attuazione dei piani regolatori delle città di Palmi, Messina e Reggio Calabria, autorizzando la spesa di due miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65 (articolo 2).

2) affrontare una buona volta l'annoso problema della eliminazione delle baracche che ancora sussistono nella città di Messina; baracche, onorevoli colleghi, costruite negli anni immediatamente seguenti il terremoto 1908. Una parte di esse venne costruita in legno, e una parte in legno e cemento; tutte avevano il carattere della provvisorietà: so-

no trascorsi 50 e più anni ed ancora esistono, e sono abitate da povera gente che non trova altra soluzione per risolvere il problema dell'abitazione. Questo provvedimento è vivamente atteso e sarà accolto con viva gioia non solo dagli interessati, ma da tutta la cittadinanza di Messina, ed anche fuori Messina.

Attraverso l'articolo 3 si autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni. Si autorizza il limite d'impegno di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65 e la somma occorrente per il pagamento dei contributi sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1961-62 al 1998-99. I 4 miliardi di lavori che si potranno eseguire faranno finalmente sparire il complesso di antiigieniche baracche.

Onorevole colleghi, chi ha oggi il piacere di sottoporre al vostro esame il disegno di legge visse la tragedia del terremoto del 1908 e vi assicura che è grande l'amarrezza nel considerare che ancora nel 1962 si parli di baracche sorte a seguito di quel terremoto, ma è anche grande la gioia di proporvi l'approvazione di un provvedimento che quelle baracche eliminerà, speriamo per sempre.

R O M A N O . Desidero sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni rilievi sul disegno di legge.

Anzitutto, con l'articolo 2 vengono stanziati 2 miliardi per il completamento dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi. Ora a me era sorto il dubbio che, per il completamento dei suddetti piani regolatori, la somma stanziata fosse insufficiente, e tale dubbio mi è stato confermato da alcuni elementi. Qui, in effetti, non si tratta di completare i piani regolatori delle vecchie città; si tratta, per chiamare le cose col loro vero nome, di completare piani di ampliamento, che non sono dovuti all'aumento demografico o ad altre ragioni, ad

esempio, di estetica urbanistica, bensì alla necessità di costruire, in quelle zone, secondo precise norme antisismiche le quali, appunto, comportano una dilatazione delle città, non potendosi costruire edifici oltrepassanti una determinata altezza.

Come dicevo, quindi, i due miliardi stanziati dall'articolo 2 sono insufficienti a completare i piani regolatori di Reggio Calabria, Messina e Palmi; o, tutt'al più, possono essere appena sufficienti, a patto che venga soppresso il secondo comma dell'articolo, in cui è detto: « Gli stanziamenti suddetti possono essere altresì utilizzati per la costruzione a totale carico dello Stato di edifici pubblici anche d'interesse degli enti locali nelle città medesime ». Per gli edifici pubblici esistono infatti altre leggi; si ricorra dunque a queste, per le necessarie sovvenzioni, senza che vengano stornati fondi indispensabili per il completamento dei piani regolatori.

P R E S I D E N T E . Poichè qualsiasi emendamento renderebbe necessario un ritorno del disegno di legge alla Camera, con conseguente ritardo dell'approvazione, mi permetto di suggerire l'opportunità di concretare le proposte di modifiche in un nuovo provvedimento.

R O M A N O . Noi abbiamo il dovere di emanare un provvedimento giusto e meditato, altrimenti rischiamo — come è avvenuto per tante altre leggi — di renderlo inoperante. Le leggi debbono essere efficaci, e per questa ragione insisto nelle mie proposte.

All'articolo 3 viene stanziato un contributo per l'eliminazione delle baracche nel comune di Messina. Ma le baracche esistono anche nella provincia di Reggio Calabria: anzi, mentre a Messina sono stati colpiti solo il comune e le frazioni, Reggio ha subito danni in tutta la provincia, specie nei comuni situati ai piedi dell'Aspromonte. Quindi, poichè le baracche non esistono solo nei capoluoghi ma, come dicevo, anche nei piccoli comuni, specie in provincia di Reggio, le parole del primo comma « nel comune di Messina » andrebbero sostituite con le altre

« nei comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria ».

L'articolo 4 stabilisce che gli alloggi popolari « saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede di ricoveri provvisori... » Ora io mi chiedo dove alloggeranno gli occupanti delle baracche in questione nel periodo intercorrente tra la demolizione di queste e la costruzione dell'alloggio popolare. Esiste la possibilità di offrire loro un altro ricovero? Proporrei pertanto di rendere la norma facoltativa, sostituendo le parole « saranno costruiti », riferite ai nuovi alloggi suddetti, con le altre « potranno essere costruiti ».

Colgo infine l'occasione per rivolgere al Ministro dei lavori pubblici una raccomandazione. Le leggi riguardanti i terremoti hanno stabilito espressamente che le baracche e le aree espropriate a seguito di terremoti sono di proprietà dei Comuni, con una condizione: quella che il Ministero dei lavori pubblici possa chiedere la retrocessione di un'area quando essa possa servire ad un bisogno pubblico.

Ora avviene che quando un Comune destina un'area di sua proprietà alla costruzione di un edificio, il Ministero dei lavori pubblici nega il suo nulla osta perchè vuole sapere il prezzo di vendita dell'area stessa, come questa viene venduta e così via. Ma il Ministero può ingerirsi in tali questioni unicamente nel caso, suaccennato, di pubblico bisogno; altrimenti il Comune deve essere libero di disporre delle sue proprietà come e quando vuole.

Vorrei quindi pregare il Ministro di eliminare tali impacci burocratici, perchè non è lecito violare una legge la quale stabilisce espressamente, ripeto, un diritto di proprietà per i Comuni.

F L O R E N A , relatore. Mi rendo conto dell'esattezza delle osservazioni fatte dal collega Romano, ma lo prego di riflettere un attimo sull'impostazione da dare alla questione.

Il disegno di legge tende a superare i limiti di scadenza di alcuni provvedimenti, i quali — tra l'altro — si sono già esauriti nell'aprile 1961; esso va quindi visto in fun-

zione di questa specifica finalità, assai più modesta degli obiettivi cui tende il collega Romano quando parla di modifiche. D'altronde, la stessa impostazione finanziaria data al provvedimento non ci permetterebbe, oggi, di affrontare il problema nella sua interezza; nel disegno di legge si è solo provveduto alla eliminazione delle baracche esistenti nel comune di Messina, perchè in questo esiste una particolare situazione che rappresenta veramente una vergogna nazionale; ma qualsiasi ampliamento degli scopi del provvedimento non raggiungerebbe altro risultato che quello di farlo respingere.

Le proposte del collega Romano sono comunque degne della massima attenzione e potranno formare oggetto, come diceva l'onorevole Presidente, di un provvedimento a parte. Prego pertanto il collega di non insistere oggi, per non pregiudicare la risoluzione di un problema di estrema urgenza e gravità. Messina ha avuto il suo sviluppo edilizio, in determinate zone; pertanto essa, pur con le distruzioni arrecate dalla guerra — distruzioni che sono state notevoli, essendo stata tale città oggetto di furiosi bombardamenti, forse i più violenti avutisi in Italia — ha oggi una certa importanza e merita di vedere risolti, almeno in parte, i suoi problemi.

Quanto alla preoccupazione del senatore Romano circa la costruzione di case nelle zone coperte da baracche, debbo dire che la questione è legata a due concetti. Primo, si vincolano le aree rese libere dalle baracche ad una costruzione *in situ*, perchè non diventino oggetto di speculazioni; secondo, siccome le costruzioni in questione sorgeranno gradualmente, il comune di Messina certamente affronterà il problema dell'alloggio delle famiglie costrette ad abbandonare le proprie baracche, per il periodo di costruzione delle case popolari che verranno loro assegnate.

Ritengo di aver tranquillizzato in tal modo il senatore Romano almeno su di una delle sue preoccupazioni, e lo prego ancora una volta di non insistere nelle sue proposte di modifica.

R O M A N O . Io debbo insistere perchè si tratta di questioni della massima importanza.

D E L U C A . Desidero ricordare alla Commissione che il disegno di legge originario, nell'articolo unico, prorogava il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467. In seguito, da parte delle Amministrazioni comunali interessate e da vari parlamentari, vennero avanzate proposte perchè fossero concessi ulteriori stanziamenti per le tre città di Messina, Reggio Calabria e Palmi, al fine di completare i rispettivi piani regolatori.

Ora desidero dare atto al collega Romano della sua tradizionale onestà politica; onestà che noi gli riconosciamo. Le sue preoccupazioni in merito al secondo comma dell'articolo 2 sono anche le nostre; il problema non è dei più semplici, ed egli ha perfettamente ragione.

Purtroppo, però, il provvedimento in esame ci è stato sottoposto *more solito*... cioè con un sistema che già altre volte abbiamo avuto occasione di deplorare. Ora, apportandovi delle modifiche, esso dovrebbe tornare nuovamente alla Camera, col rischio, oltre tutto, di essere in quella sede respinto.

Poichè il collega Romano insiste nelle sue proposte di modifica, ritengo che l'unica soluzione potrebbe consistere nella presentazione di un ordine del giorno con il quale si impegnasse il Governo a tenere nel minor conto possibile il secondo comma dell'articolo 2. Tale ordine del giorno dovrebbe essere unanimamente votato dalla Commissione, in modo che il Governo si sentisse veramente impegnato a dare, nella concessione dei fondi, la precedenza alla costruzione delle case popolari.

R O M A N O . Ma in tal modo rimane insoluto il problema della provincia di Reggio Calabria.

D E L U C A . Nell'ordine del giorno si potrà allora precisare che deve essere data la precedenza alla eliminazione delle baracche nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi.

A M I G O N I . Nel primo comma dell'articolo 2 si parla di completamento delle opere pubbliche riguardanti l'attuazione dei piani regolatori, non di eliminazione di baracche. Col secondo comma, poi, si consente che gli stanziamenti possano essere utilizzati anche per edifici pubblici di interesse degli enti locali. Non vedo pertanto di che cosa dobbiamo preoccuparci.

R E S T A G N O . Le argomentazioni del collega Romano sono più che fondate, perchè il programma non riguarda solo Messina, Reggio Calabria e Palmi, ma si estende anche ad altre zone d'Italia. Non bisogna dimenticare, ad esempio, Avezzano e Sora, completamente rase al suolo da terremoti e nelle quali ancora oggi esiste un gran numero di baraccati. Ciò nonostante, come ho dichiarato dianzi, darò la mia approvazione al testo originario del disegno di legge per non ritardare la realizzazione delle provvidenze in esso contenute.

La verità è che noi vorremmo affrontare i problemi sempre nel loro quadro generale; e, nel caso delle zone terremotate, si tratta di problemi molto grossi. Anzi, a questo proposito, associandomi alla richiesta che si intende avanzare al Governo con la presentazione di un ordine del giorno, desidero ricordare al Governo stesso la promessa, più volte ripetutaci, di nuove disposizioni per la edilizia delle zone colpite da terremoti; disposizioni che sono molto attese, perchè è indispensabile che ci si adegui ai tempi. Dall'emanazione delle vecchie disposizioni sono trascorsi cinquanta anni e la tecnica ha fatto in materia passi da gigante, per cui non è più necessario limitare le costruzioni ad un piano od a due piani ma si può ricorrere ad altre misure di sicurezza.

S A C C H E T T I . Gli emendamenti e le critiche del senatore Romano toccano il fondo di tutta la politica che da anni ed anni si va facendo. Abbiamo già detto in altre occasioni che tutte le leggi che approviamo si prestano a serie e gravi obiezioni, e noi siamo più che mai convinti che quello da noi usato non è il modo migliore per risolvere i vari problemi, ma che occorrerebbe

un orientamento politico del tutto diverso. Alla Camera dei deputati, però, si è giunti a questo compromesso, per poter avviare a soluzione alcuni problemi. Dal momento che, dopo un anno, si è riusciti a raggiungere l'unanimità dei diversi gruppi politici, siamo contrari a qualsiasi emendamento, per non ritornare nella situazione nella quale ci trovavamo il 4 gennaio 1961. La Camera dei deputati, dopo una lunga e tormentata elaborazione, è arrivata a stabilire una proroga delle norme vigenti, accompagnata da un ulteriore finanziamento. Tale soluzione non è conforme alla politica generale che noi vorremmo e che auspica anche il senatore Romano con i suoi emendamenti. Sono, però, dell'avviso di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera, per non correre il rischio di andare incontro ad un'ulteriore delusione.

B U I Z Z A . L'articolo 3 parla di eliminazione delle baracche esistenti nel comune di Messina, e noi auspichiamo che al più presto venga presentato un provvedimento che dia la possibilità di sostituire tutte le baracche esistenti in Italia. Ritengo, pertanto, che sia il caso di approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, per non ritardarne l'entrata in vigore.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal senatore Romano, ma penso che, rimandando il disegno di legge alla Camera dei deputati, rischieremo di non poter realizzare neppure i piani regolatori delle tre città menzionate nel provvedimento. Ritengo, pertanto, opportuno approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, e suggerirei agli onorevoli colleghi di presentare un ordine del giorno nel quale si impegni il Governo a presentare un disegno di legge di portata più vasta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, è prorogato al 15 aprile 1966.

(È approvato).

Art. 2.

Per il completamento delle opere pubbliche programmate ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1935, n. 454, e riguardanti l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Gli stanziamenti suddetti possono essere altresì utilizzati per la costruzione a totale carico dello Stato di edifici pubblici anche d'interesse degli enti locali nelle città medesime.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Romano un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 3

Per eliminare le baracche esistenti nel comune di Messina il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine è autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Per il pagamento dei contributi suddetti la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

R O M A N O . Propongo di sostituire le prime parole dell'articolo « Per eliminare le baracche esistenti nel comune di Messina », con le altre « Per eliminare le baracche esistenti nei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Romano.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Gli alloggi popolari previsti dalla presente legge saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede di ricoveri provvisori, già espropriate dallo Stato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e successivamente trasferite al comune di Messina e all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina.

R O M A N O . Propongo di sostituire, alla seconda riga, le parole « saranno costruiti » con le altre « potranno essere costruiti ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Romano.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

(È approvato).

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si farà fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Informo la Commissione che i senatori Restagno, Genco e Bardellini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 7^a Commissione, discutendo il disegno di legge n. 1838, impegna il Governo:

1) a predisporre un provvedimento legislativo per risolvere in forma completa e razionale l'eliminazione delle baracche costruite a seguito di terremoti in tutto il territorio nazionale, e segnatamente nelle provincie di Messina e della Calabria, nella zona Marsicana ed in altre zone;

2) a predisporre le nuove norme per la edilizia delle zone sismiche, in rapporto ai moderni criteri costruttivi ».

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro di accettare questo ordine del giorno.

R O M A N O . Per parte mia, voterò contro tale ordine del giorno e anche contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Restagno ed altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Richiesta di inversione dell'ordine del giorno per la discussione del disegno di legge n. 1777

S A C C H E T T I . Signor Presidente, desidero sapere quando potrà essere discusso il disegno di legge d'iniziativa del deputato Troisi: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato » (1777), già approvato dalla Camera dei deputati.

A N G E L I N I . Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1777.

G E N C O . Mi associo alla proposta del collega Angelini.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, non sono in grado di accogliere la loro richiesta in quanto manca, per poter iniziare la discussione di questo provvedimento, la presenza del Sottosegretario di Stato Angelini che, venuto qui all'inizio della seduta, si è successivamente allontanato nella ragionevole previsione che il disegno di legge non avrebbe potuto essere discusso, essendo iscritto all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

A N G E L I N I . Ma la presenza del Sottosegretario non è necessaria! Mi richiamo al regolamento!

G E N C O . L'onorevole Presidente ricorderà che nell'ultima seduta prima delle vacanze natalizie decidemmo che il provve-

dimento in questione sarebbe stato discusso per primo alla ripresa dei lavori parlamentari!

Il Regolamento del Senato prescrive che alle Commissioni in sede deliberante si applichino le stesse disposizioni che regolano le sedute dell'Assemblea, per le quali l'articolo 38 stabilisce: « I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Debbono essere sentiti ogni volta che lo richiedano ». Possiamo pertanto procedere tranquillamente.

PRESIDENTE. Può darsi che non esista un'esplicita norma di Regolamento, ma dai principi generali della procedura parlamentare discende la necessità della presenza del Governo alla discussione dei disegni di legge.

In questo caso si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

GENCO. Onorevole Presidente, parliamoci chiaro! Nei confronti del disegno di legge Troisi esiste, mi si permetta l'espressione, una volontà ostruzionistica da parte del Sottosegretario Angelini!

In queste condizioni mi vedo costretto a muovere un appunto all'onorevole Presidente per non aver rispettato quanto stabilito da tutta la Commissione in una precedente seduta.

PRESIDENTE. L'impegno era soltanto di iscrivere il disegno di legge all'ordine del giorno della prima seduta.

GENCO. Comunque, la funzione legislativa è del Parlamento e il Parlamento non ha bisogno del permesso del Governo per legiferare! (*Approvazioni*).

ANGELINI. Nel caso presente non dovremmo far altro che seguire la prassi adottata anche da altre Commissioni parlamentari.

Ad esempio, ieri mattina è avvenuto che la Commissione di giustizia, pur non essendo presente il Sottosegretario, abbia discus-

so ed approvato, in sede deliberante, un disegno di legge.

Non siamo, infatti, alla Camera dove è obbligatoria la presenza di un rappresentante del Governo!

Ma il fatto più importante, sul quale richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori, è questo: ci troviamo di fronte ad un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati in presenza del Sottosegretario, dichiaratosi favorevole; pertanto, tenuto anche conto del fatto che, per quanto riguarda la copertura finanziaria, la Commissione finanze e tesoro è favorevole, non vedo perchè non si possa procedere subito all'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Ma perchè dovremmo fare un'inversione dell'ordine del giorno quando anche i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri, iscritti ai punti precedenti dell'ordine del giorno, sono stati già approvati dalla Camera dei deputati?

Faccio notare che nella seduta che abbiamo deciso di tenere domani mattina dovremo discutere un importante disegno di legge che interessa il Ministero dei trasporti — quello sulla sistemazione del bilancio delle ferrovie — e pertanto il Sottosegretario Angelini sarà certamente presente.

IMPERIALE. L'onorevole Presidente dimentica un impegno preso da questa Commissione!

PRESIDENTE. Proprio nella mia qualità di Presidente di questa Commissione, se gli onorevoli senatori impediranno il normale svolgersi dei lavori, sarò costretto a togliere la seduta!

ANGELINI. Si tratta di approvare un provvedimento richiesto dalla giustizia e dall'equità amministrativa!

PRESIDENTE. Constato che la Commissione è unanime nel voler discutere il disegno di legge in assenza del Sottosegretario di Stato. (*Segni di generale approvazione*).

F L O R E N A . Sono d'accordo; ma chiedo che si proceda, secondo l'ordine del giorno, alla discussione dei due disegni di legge che riguardano il risanamento di alcune zone di Palermo. Si tratta di due provvedimenti urgentissimi, attesi ansiosamente da un'intera città, le cui condizioni sono veramente dolorose.

Ciò potrebbe anche servire a calmare gli animi.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che possiamo procedere in questo modo.

Discussione e approvazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri: « Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo » (1840) (Approvato dalla Camera dei deputati), e: « Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo » (1841) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge, entrambi d'iniziativa dei deputati Gioia, Aldisio Salvatore, Barbaccia, Bontade Margherita, Di Leo, Giglia, Mattarella Bernardo, Petrucci, Restivo, Romano Bartolomeo, Sinisio e Volpe: « Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo », già approvato dalla Camera dei deputati e: « Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dato l'evidente collegamento dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

F L O R E N A , *relatore*. Onorevoli colleghi, sono all'esame della nostra Commissione due progetti di legge che si possono considerare l'uno integrante e necessario complemento dell'altro. Trattano uno del problema del risanamento dei quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e di Denisinni nel comune di Palermo (disegno di legge 1841) e l'altro (disegno di legge 1840) dei provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo.

Il problema del risanamento della vecchia città di Palermo si dibatte da moltissimi decenni e, come sempre avviene in questi casi, maggiormente di aggrava col passare del tempo.

Prima di trattare dei singoli disegni di legge ritengo opportuno fare una premessa di carattere storico, che illustri l'origine della attuale costituzione della zona vecchia della città, ed esporre degli elementi di fatto che indicano quali sono le tristi condizioni in cui si svolge la vita nella massima parte dei quattro mandamenti sopra indicati per l'affollamento della popolazione e per la mancanza di igiene e di possibilità di convivenza civile.

La città di Palermo sorse su un'altura alle radici di una stretta penisola contornata da due corsi d'acqua, il Kemonia e il Papiro, si sviluppò nei secoli, e nel periodo spagnolo si provvide alla grande opera di risanamento urbano inalveando i corsi d'acqua entro gallerie, colmando le bassure e creando le strade di fondo valle.

Si costituì così un grande rettangolo che si estendeva dall'attuale corso Tukory a via Volturro e dal corso Alberto Amedeo al mare. Mancavano però le strade nel senso nord-sud ed il traffico era notevolmente ostacolato. Si creò così un'importante arteria nel senso nord-sud, normale all'attuale corso Vittorio Emanuele, che è costituita dall'attuale Via Maqueda.

Colla creazione di questa strada tutto il territorio urbano venne diviso in quattro grandi zone che costituiscono oggi i manda-

menti Palazzo Reale, Monte di Pietà, Tribunali e Castellammare.

Lungo la nuova arteria creata, così come sulla vecchia via oggi corso Vittorio Emanuele, sorsero importanti edifici di alto valore architettonico, ma nulla venne fatto per il risanamento della edilizia esistente nelle quattro zone sopraindicate che non vennero allacciate con idonee strade di penetrazione alle due grandi arterie, ma rimasero quasi isolate, e questa situazione praticamente sussiste ancora.

La città di Palermo che, nel complesso, con lo sviluppo edilizio di questi ultimi cinquant'anni ha allargato la sua zona di costruzioni con criteri di largo respiro, si è però mantenuta statica in quelle zone che costituiscono la vecchia struttura, cioè i quattro nuclei sopra indicati dei quattro mandamenti.

Per avere un'idea della gravità del problema è sufficiente ricordare alcuni elementi statistici.

Nel 1931: indice medio nazionale di affollamento 1,40 abitanti per vano; Genova 0,89, Firenze 0,90, Torino 1,14, Milano 1,22, Roma 1,36, Palermo 1,70, Napoli 1,78.

Palermo aveva il 61 per cento della popolazione alloggiata in abitazioni sopraffollate con più di due persone per vano e di tale percentuale il 18 per cento risultava alloggiato in abitazioni caratterizzate da un indice di affollamento superiore alle quattro persone per vano. Questa situazione si aggravò durante la guerra per le ingenti distruzioni determinate dai massicci bombardamenti.

Secondo i dati del censimento del 1951 a Palermo si aveva un indice di affollamento di 1,76 contro il valore medio nazionale di 1,28 e a tale data la città aveva già compensato le ingenti distruzioni del patrimonio edilizio adeguandosi quasi all'indice di affollamento anteguerra (1,70), ma il divario fra l'indice nazionale di provincia era passato da 1,70/1,40 al rapporto 1,76/1,28.

Malgrado gli effetti positivi dell'iniziativa privata, di quella statale e di quella regionale, però, nei quattro mandamenti la situazione permane grave anche per la carenza

delle vecchie costruzioni, molte delle quali (circa 2000) in condizioni di inabitabilità. Si è così, anche a Palermo, determinata la esecuzione di baracche e tuguri, e secondo le informazioni date dal Comune, che intanto provvede ad alloggiare in locande circa 700 famiglie, allo stato si avrebbero circa 2.500 abitazioni abusive con 3.000 famiglie e circa 13.000 persone.

Se si considera che il coefficiente medio di affollamento per tutta la città era di 1,76 nel 1951, quando ci riportiamo ai vecchi mandamenti del centro, per i quali si propone il risanamento, esso è di 2,50, con una percentuale di circa il 20 per cento che ha una media di sei abitanti per vano (e certe volte si raggiungono i 10-12).

Moltissime di queste abitazioni sono prive di servizi igienici, della cucina e dell'acqua.

Ripeto, il problema è vecchio di molti decenni. Chi, visitando la città di Palermo avesse la curiosità di rendersene conto, basterebbe scendere in alcuni di quei vicoli che si partono dalla via Maqueda per andare verso la zona di Monte di Pietà, o verso Ballarò: si renderebbe subito conto delle penosissime condizioni in cui vivono quei cittadini. La vita si svolge nelle strade perchè le abitazioni non sono ospitali. L'attività stessa dei piccoli artigiani si rileva nelle strade, dove i lavoratori riparano sedie, lavorano la latta, fanno i ciabattini, e i ragazzi e le donne sciamano per le vie.

Fatta questa premessa che si deve considerare comune ai due disegni, esaminiamo il disegno di legge n. 1841 che ha per oggetto il risanamento. L'Amministrazione comunale di Palermo ha predisposto un piano, impostato sui seguenti concetti: tenere conto dell'esigenza di rispettare gli ambienti e i monumenti, di risolvere il problema della viabilità e del risanamento igienico-sanitario, di creare nuove attrezzature di quartiere e di comunità adeguate alle zone stesse; particolare cura si vuole avere per risolvere il problema della viabilità in modo da tenere quanto più possibile lontano dal vecchio nucleo le principali linee del traffico cittadino; ricreare le aree occorrenti all'in-

sediamento di nuovi edifici scolastici e zone di verde.

Riassumendo si tratta:

1) di risanare zone urbane dell'estensione di circa 254 ettari, con una popolazione complessiva di circa 125 mila persone adensate in 91,73 ettari;

2) di ridurre la densità demografica in tali zone dagli attuali 1.400 abitanti per ettaro (con punte di 4.000 abitanti per ettaro) a 900 abitanti per ettaro, con una popolazione complessiva di circa 80.000 abitanti; il che comporta il trasferimento di circa 45 mila persone e la costruzione di almeno 10 mila alloggi popolari;

3) di demolire le case dichiarate inabitabili;

4) di restaurare le case dichiarate risanabili;

5) di formare, nelle aree libere di risulta, le attrezzature collettive necessarie allo sviluppo sociale (scuole, asili, mercati, giardini pubblici, eccetera);

6) di sistemare la rete viaria, idrica, fognante, del gas, della pubblica illuminazione.

Il piano comporta stanziamenti ingenti.

L'Amministrazione, allo scopo di evitare la speculazione, ha promosso la costituzione di un consorzio al quale dovrà essere affidata l'esecuzione dei lavori.

Il consorzio è già costituito colla partecipazione del Comune, Banco di Sicilia, Cassa di risparmio, Istituto autonomo delle case popolari, Ente siciliano per le case ai lavoratori e U.N.R.R.A.-Casas.

La partecipazione delle banche assicurerà la disponibilità finanziaria per le espropriazioni che si valutano in circa 16 miliardi, proponendosi il consorzio, che non ha fini di lucro, di destinare ad opere pubbliche gli eventuali utili di gestione.

Coll'articolo 1 si stabilisce che il risanamento dei quattro mandamenti e zone radiali è opera di prevalente interesse nazionale.

L'articolo 2 determina la possibilità di affidare i lavori ad enti pubblici ed istituti finanziari riuniti in consorzio, al quale partecipa il Comune.

L'articolo 3 fissa il concetto che concedendo la esecuzione dei lavori al consorzio si dovranno fissare, attraverso un disciplinare approvato dal Comune e ratificato dal Ministero dei lavori pubblici, i diritti, le facoltà e gli obblighi del concessionario.

L'articolo 4 fissa i rapporti fra il consorzio e l'Amministrazione comunale in materia di approvazione di bilanci.

Coll'articolo 5 si stabilisce che, salvo i diritti di prelazione fissati in altro articolo, le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici e a privati rispettivamente secondo il valore venale o mediante asta pubblica, e fissa i termini di tempo di costruzione dato ai privati e il divieto di vendita a terzi.

Coll'articolo 6 si stabilisce che gli utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche.

L'articolo 7 sancisce che l'approvazione dei progetti esecutivi dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità e si applica ad essi la legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con l'articolo 8 si stabilisce il diritto di prelazione da parte dei proprietari di case di abitazione sottoposte ad esproprio, purchè riuniti in consorzio o cooperative, al fine di riedificare la propria abitazione.

Coll'articolo 9 si stabilisce l'esenzione fiscale per 25 anni per le costruzioni eseguite in conseguenza del risanamento.

L'articolo 10 stabilisce la determinazione delle indennità per l'espropriazione.

L'articolo 11 fissa la norma di non tenere conto, nella determinazione del valore venale, degli eventuali incrementi di valore determinati in dipendenza dei piani approvati per effetto della legge sul risanamento.

L'articolo 12 fissa una serie di procedure per snellire le pratiche di espropriazione e facilitare il rapido pagamento delle indennità stabilite.

L'articolo 13 stabilisce il termine di tempo per l'esecuzione dei piani del risanamento, fissato in anni sei con eventuale proroga di quattro anni per una sola volta.

L'articolo 14 stabilisce l'esenzione fiscale per i contratti e l'articolo 15 determina il tempo di 60 giorni per l'emanazione delle norme di attuazione.

Spero, onorevoli colleghi, che l'esposizione della situazione veramente penosa in cui si trova la città di Palermo sia sufficiente per dimostrare la necessità dell'intervento pubblico affinché tale situazione si elimini. Propongo, pertanto, che venga approvato il disegno di legge sul risanamento dei quattro mandamenti, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1840, pur partendo dalle stesse premesse, c'è da aggiungere quanto segue. Come si è detto, il piano di risanamento oggetto del presente disegno di legge prevede la costituzione di un consorzio comprendente diversi enti pubblici, tra cui il Comune di Palermo.

Occorre però provvedere per la soluzione di altri problemi che l'Amministrazione comunale ed il relativo consorzio, costituito a norma del disegno di legge n. 1841, non hanno possibilità di risolvere, e cioè:

1) costruzione, parte nelle zone da risanare e parte in periferia, di almeno 10.000 alloggi;

2) esecuzione di opere pubbliche nell'interno dei mandamenti da risanare (strade, piazze, giardini pubblici, distribuzione di gas, pubblica illuminazione, scuole, asili, mercati, rete idrica, fognature);

3) costruzione nei nuovi quartieri popolari delle opere connesse (strade, fognature, eccetera).

A tali oneri non si potrà provvedere senza il concorso dello Stato e della Regione.

Col disegno di legge che si sottopone alla nostra approvazione si conta di realizzare la possibilità di esecuzione di opere pubbliche che soddisfino le esigenze sopra indicate sommando al contributo che deriva dallo stesso disegno di legge quelle che si realizzeranno a seguito degli impegni assunti dalla Regione per la costruzione di alloggi popolari e per il finanziamento delle relative opere connesse. Impegni che secondo le informazioni assunte ammonteranno complessivamente a 16 miliardi.

Con l'articolo 1 si stabilisce che, per attuare i piani di risanamento dei mandamenti oggetto del presente disegno di legge, il Mi-

nistero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari. Il complesso degli impegni determina la possibilità ai lavori per 20 miliardi.

L'articolo 2 stabilisce che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonchè quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente articolo, con 4.250 milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.

L'articolo 3 prevede l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al Comune di Palermo, per complessivi 5 miliardi.

Con l'articolo 4 viene stabilito che i progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento verranno predisposti dal Comune di Palermo ed approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

L'articolo 5 fissa le norme per l'assegnazione degli alloggi popolari, di cui all'articolo 1, agli aventi diritto.

L'articolo 6 stabilisce la composizione della Commissione che dovrà procedere all'assegnazione degli alloggi popolari di cui al precedente articolo.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano la copertura dell'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge in esame.

Onorevoli colleghi, per poter realizzare con sollecitudine quanto ho detto innanzi, vi invito ad approvare anche il disegno di legge riguardante i provvedimenti per il risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo, nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

S A C C H E T T I . Siamo favorevoli ad ambedue i disegni di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli dei disegni di legge, co-

minciando da quello che reca il numero 1841, il quale ha logicamente la precedenza.

DISEGNO DI LEGGE N 1841

Art. 1.

Il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, è opera di prevalente interesse nazionale.

(È approvato).

Art. 2.

Alla esecuzione dei piani provvede il Comune direttamente o mediante concessione ad enti pubblici ed istituti finanziari riuniti in consorzio, al quale partecipi il Comune medesimo con una rappresentanza almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione. Tale rappresentanza sarà eletta dal Consiglio comunale riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

(È approvato).

Art. 3.

Nel caso di concessione al consorzio di cui al precedente articolo 2, il relativo disciplinare, approvato dal Consiglio comunale e ratificato dal Ministero dei lavori pubblici, dovrà stabilire in quali diritti, facoltà ed obblighi subentra il concessionario.

(È approvato).

Art. 4.

I bilanci annuali ed i programmi biennali, approvati dal Consiglio di amministrazione del consorzio, devono essere trasmessi entro il termine perentorio di giorni 10 al Consiglio comunale che deve procedere alla ratifica entro quaranta giorni dalla data

di trasmissione. Trascorso tale termine tanto i bilanci quanto i programmi si intendono ratificati.

(È approvato).

Art. 5.

Salvi i diritti di prelazione di cui all'articolo 8 della presente legge, le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale, ed a privati mediante asta pubblica.

Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.

(È approvato).

Art. 6.

Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche ed attrezzature in base a programmi biennali stabiliti dal Consiglio comunale.

(È approvato).

Art. 7.

L'approvazione, secondo legge, dei progetti esecutivi per l'attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

Art. 8.

I proprietari di case di abitazione sottoposti ad esproprio per effetto della presente legge, e che risultino tali alla data del

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 91^a SEDUTA (18 gennaio 1962)

31 dicembre 1958, hanno, entro i termini e con le modalità fissate dalla Giunta comunale, diritto di prelazione, semprechè riuniti in consorzio o cooperativa, per l'acquisto di lotti al fine di riedificarsi la propria abitazione, a condizione che l'edificio progettato dalla cooperativa o dal consorzio abbia le dimensioni e le caratteristiche tutte previste dal piano, dal regolamento e dalle convenzioni.

Per le finalità di cui sopra sono riservati dal Comune un numero di lotti, segnati nel piano, pari al decimo della estensione complessiva dei lotti destinati alla riedificazione di case di abitazione. A tali lotti, sulla base di apposita perizia redatta dall'Ufficio tecnico erariale, sarà attribuito il valore unitario medio che risulterà dal complessivo ammontare delle spese per le espropriazioni, effettuate nella zona in cui ricadono i lotti riservati per l'esercizio della prelazione, maggiorate dalle spese previste per le demolizioni e sgombrò dei materiali, oltre che dal contributo per le migliorie determinato a norma delle vigenti disposizioni.

Il diritto di prelazione è personale, non cedibile, se non a cooperative o consorzi dei proprietari previsti dal primo comma di questo articolo, ed i titolari di tale diritto debbono dichiarare, all'atto dell'espropriazione, se intendono esercitarlo.

In favore dei consorzi e delle cooperative di proprietari che esercitino il diritto di prelazione per la costruzione della propria abitazione, sono estesi i benefici delle leggi vigenti.

(*E approvato*).

Art. 9.

Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione della presente legge godranno della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

(*E approvato*).

Art. 10.

Le indennità per le espropriazioni da effettuare in applicazione della presente legge saranno determinate sulla media del va-

lore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del reddito netto degli immobili.

Tale capitalizzazione sarà effettuata al saggio del 4,50 per cento per i locali di abitazione e del 6,50 per cento per i locali adibiti ad uso diverso.

Il reddito da capitalizzare sarà determinato considerando gli immobili secondo la consistenza e la classifica desunta dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano ed adottando la tariffa catastale per il reddito netto 1939, rivalutata al momento attuale con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione degli affitti, stabilito per le locazioni stipulate nel 1939 dalle leggi emanate in materia nelle diverse ipotesi previste dalle leggi stesse senza tener conto delle maggiorazioni previste per i casi di sublocazione.

Ove il reddito, effettivamente ritratto in base a contratti registrati in data anteriore al 1° gennaio 1959, ecceda di oltre il 30 per cento la tariffa catastale rivalutata, sarà assunto come base di capitalizzazione il reddito stesso, depurato delle spese ed oneri a carico del proprietario nella misura del 30 per cento.

In caso di espropriazione parziale, il primo termine della media sarà costituito dalla differenza tra il valore venale dell'immobile e quello della parte residua, mentre il secondo termine della media sarà dato dalla differenza tra il valore legale dell'intero immobile e quello della parte residua.

Non si procederà alla media e la indennità sarà commisurata al solo valore venale, ove la somma risultante dalla capitalizzazione superi lo stesso valore venale.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la espropriazione di terreni non coperti da fabbricati e non costituenti pertinenze di fabbricati.

(*E approvato*).

Art. 11.

Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'articolo 10 non si terrà conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi, sia

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 91^a SEDUTA (18 gennaio 1962)

direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ai sensi della presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione della presente legge si osserveranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto dalle seguenti lettere:

a) il Comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, compilerà l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte;

b) gli elenchi suddetti, vistati dal prefetto, saranno depositati nei modi e nei termini disposti dagli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmetterà al prefetto segnalando:

1) le ditte che avranno accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto promuoverà dalla competente Autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità stessa presso la Cassa depositi e prestiti;

2) le ditte che non avranno accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto disporrà che il Comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo e sentito l'Ufficio tecnico erariale, determinerà la indennità ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuoverà la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

(È approvato).

Art. 13.

Per la esecuzione dei piani di risanamento è assegnato al Comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'appro-

vazione dei singoli piani. Tale termine, può essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per una sola volta e per non più di quattro anni.

(È approvato).

Art. 14.

L'atto di concessione ed i contratti per la esecuzione dei piani di risanamento godono delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

(È approvato).

Art. 15.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e con decreto del Presidente della Repubblica, saranno emanate le norme di attuazione.

(È approvato).

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

DISIGNO DI LEGGE N. 1840

Art. 1.

Per attuare i piani di risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi

in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.

(È approvato).

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonchè quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente articolo 1.

Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno è aumentata di lire 4.250.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.

(È approvato).

Art. 3

Ai fini indicati dal precedente articolo 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia sarà prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno; in pendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia sarà temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

L'amministrazione comunale di Palermo delegherà irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che saranno somministrate dall'Istituto finanziatore.

(È approvato).

Art. 4.

I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento saranno predisposti dal comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

(È approvato).

Art. 5.

Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui al precedente articolo 1 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purchè residenti, da non meno di un anno dalla data della presente legge, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi.

Gli alloggi suddetti dovranno essere costruiti sulle aree che saranno indicate dal Consiglio comunale.

Le famiglie interessate dovranno precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita.

(È approvato).

Art. 6.

All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita Commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta:

- 1) il sindaco di Palermo o un suo delegato, presidente;
- 2) un rappresentante del prefetto;

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 91^a SEDUTA (18 gennaio 1962)

3) il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante;

4) sei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

La Commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato dagli organi tecnici interessati.

L'elenco degli assegnatari predisposto dalla Commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del Comune. Entro 30 giorni è ammesso ricorso al Consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.

(È approvato).

Art. 7.

Al maggior onere derivante per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-1962 si farà fronte mediante riduzione di lire 350 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, numero 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato)

Art. 8.

La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

(È approvato).

Art. 9.

Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi della presente legge ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Troisi: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato » (1777) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Troisi: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento alla questione precedentemente sollevata, rilevo che è presente un rappresentante del Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato Spasari.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente il relatore svolse la sua relazione, dichiarandosi favorevole al provvedimento. Egli desidera ora prendere nuovamente la parola per aggiungere a quanto già espresso qualche ulteriore considerazione.

GENCO, *relatore*. Desidero solo aggiungere a quanto ebbi occasione di esporre nella mia relazione sul disegno di legge in esame, che non è esatto affermare — come è stato fatto — che il provvedimento potrà favorire solo dieci o dodici persone.

Esso, al contrario, è di carattere generale, prevedendo l'inquadramento, nella qua-

lifica di ispettore di prima classe, dei dipendenti laureati che, al 30 aprile 1958, rivestivano le qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, revisore capo, assistente lavori capo e disegnatore capo, con almeno tre anni di anzianità nel grado VI, gruppo B, del cessato ordinamento approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405; oppure di coloro che avevano conseguito l'idoneità in concorsi esterni per esami banditi dall'Amministrazione ferroviaria a posti di gruppo A. L'inquadramento previsto dal disegno di legge dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 1959.

E quindi evidente che con il provvedimento si vuole colmare una lacuna assai grave del nuovo stato giuridico del personale delle ferrovie, il quale ha abolito, senza alcuna norma transitoria, il passaggio all'ex grado VI del gruppo A attraverso scrutinio per merito comparativo.

Quanto all'emendamento proposto nella precedente seduta dal senatore Focaccia, dietro suggerimento del Sottosegretario Angelini, questo intendeva migliorare ulteriormente la situazione. Ma, dopo aver diligentemente compulsato i ruoli di anzianità del 1961 — che sono qui, a disposizione della Commissione — posso affermare che nessuno dei dipendenti delle ferrovie si trova nelle condizioni previste dall'emendamento stesso; è pertanto evidente che questo non ha ragion d'essere.

PRESIDENTE. Io ho però ricevuto telegrammi da parte di interessati, che dimostrano il contrario.

GENCO, relatore. Chiunque può fare un telegramma! Quello che a noi deve soprattutto importare è risolvere una questione di giustizia, e, a questo proposito, invoco l'illuminato parere del collega Angelini.

ANGELINI. Tutti abbiamo ricevuto dei telegrammi! Ma quello che noi dobbiamo tenere presente è sempre, come dice il collega Genco, un principio di giustizia; e, in base a tale principio, ritengo che il dise-

gno di legge debba essere finalmente approvato, senza alcuna modificazione.

Il senatore Bardellini è pronto a ritirare il suo emendamento, sul quale non sarei stato d'accordo perchè si richiama a precedenti che, in verità, per quanto riguarda il personale in questione, non esistono. Esiste invece un'altra situazione molto grave, quella di funzionari che hanno svolto determinate mansioni, non per duecento giorni, ma per anni ed anni, e che, a seguito di benefici concessi a particolari categorie, vedranno promuovere i propri dipendenti, entrati dopo di loro, senza laurea e senza concorso, mentre essi resteranno nella condizione attuale.

Io ammetto, naturalmente, le benemerenze degli ex combattenti, ma sostengo anche che l'Amministrazione deve preoccuparsi di acquisire, per quanto possibile, personale capace, riservando a questo un trattamento adeguato; in caso contrario gli elementi più qualificati deserteranno sempre più le file dell'impiego statale. Sono quindi perfettamente d'accordo sulla necessità di approvare il disegno di legge che rappresenta, ripeto, un atto di giustizia.

Non bisogna inoltre dimenticare che il provvedimento è stato già approvato dalla Camera, con l'assenso del Governo, e che la Commissione finanze e tesoro ha espresso un parere pienamente favorevole.

IMPERIALE. Aderisco senz'altro a quanto hanno detto i senatori Genco ed Angelini. Il senatore Angelini, del resto, è, naturalmente, molto pratico in questa materia, essendo stato presidente della Commissione trasporti della Camera dei deputati per circa un decennio...

PRESIDENTE. Un po' meno...

IMPERIALE. ...e successivamente Ministro dei trasporti.

Nei confronti di questo provvedimento vi potrebbe essere una preoccupazione di carattere finanziario che evidentemente, però, non può esistere dal momento che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il parere favorevole. A tal proposito, potrei ag-

giungere che molti di questi ex segretari capi oggi sono già segretari superiori ed hanno, pertanto, lo stesso stipendio degli ispettori di prima classe: di conseguenza non si verificherà alcun aggravio per l'Amministrazione. Inoltre bisogna considerare che se tali funzionari sono stati utilizzati per duecento giornate lavorative in mansioni superiori, ciò significa che l'Amministrazione ferroviaria ha bisogno della loro opera.

PRESIDENTE. Non si tratta soltanto di una questione di laurea.

IMPERIALE. Significa infatti che questi segretari capi sono stati ritenuti idonei a ricoprire le mansioni di ispettore capo o altre equivalenti. Per tale ragione siamo senz'altro favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, senza alcun emendamento.

BARDELLINI. Allo stato delle cose, a me non rimane che ritirare l'emendamento presentato nella precedente seduta; poichè esso, se venisse accolto, determinerebbe il rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati.

Vorrei, però, precisare che l'emendamento da me presentato aveva lo scopo di evitare disparità di trattamento nei confronti del personale in possesso degli altri requisiti richiesti, il quale, pur non avendo svolto mansioni proprie del gruppo A per un periodo di duecento giorni, è ugualmente meritevole di essere inquadrato nella carriera direttiva. Bisogna inoltre tener presente che la valutazione potrebbe essere condotta con criteri alquanto diversi nell'ambito della stessa Amministrazione, e potrebbero verificarsi ingiustizie insanabili. Pertanto, con la richiesta dell'esperimento pratico di sei mesi, si voleva fornire all'Azienda ferroviaria una idonea e valida garanzia. Del resto il ricorso a tale criterio è già stato adottato in passato, dall'Azienda ferroviaria, in analoghi concorsi interni per titoli. Con l'emendamento proposto avrebbero beneficiato del provvedimento in esame circa ottanta persone, e, alla copertura del relativo onere, si sarebbe potuto provvedere con i normali

stanziamenti previsti nel bilancio della azienda.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che alla data del 30 aprile 1958 rivestiva le qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, revisore capo, assistente lavori capo e disegnatore capo, con almeno tre anni di anzianità nel grado VI, gruppo B, del cessato ordinamento approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, oppure che aveva conseguito l'idoneità in concorsi esterni per esami banditi dall'Amministrazione ferroviaria a posti di gruppo A, è, a tutti gli effetti, inquadrato in soprannumero nella qualifica di ispettore di prima classe (ex grado V, gruppo A) con decorrenza 1° gennaio 1959.

Ai fini dell'inquadramento è richiesto che il personale interessato, alla suddetta data del 1° gennaio 1959, sia munito di laurea e sia stato dall'Amministrazione ferroviaria utilizzato in mansioni proprie del gruppo A per almeno 200 giornate.

Tale inquadramento sarà effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in base ad una graduatoria formulata con i criteri delle promozioni per merito comparativo previsti dal cessato regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con il predetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

L'emendamento proposto nella precedente seduta dal senatore Bardellini è stato testè ritirato dal proponente.

Un altro emendamento era stato proposto dal senatore Focaccia: poichè il senatore Focaccia non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 91^a SEDUTA (18 gennaio 1962)

Il Sottosegretario di Stato Angelini intendeva proporre qualche modificazione al testo del senatore Focaccia: essendo questo venuto a mancare non vi è luogo per alcuna modifica.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedrà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

A N G E L I N I . E stato approvato all'unanimità!

P R E S I D E N T E . Sono lieto di constatare che questo disegno di legge, come del resto altri tre provvedimenti discussi questa mattina, è stato approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari